



COMUNE DI CESENA – COMUNE DI MONTIANO

Polizia Municipale

**Reparto Tutela del Consumatore e del Territorio
Nucleo Polizia Commerciale e Annonaria**

Corso Cavour n. 103 - 47521 Cesena - Tel: 0547.354811 Fax 0547.354820
pmcentraleoperativa@comune.cesena.fc.it



**Istruzioni normative ed operative al personale assegnato
art. 8 regolamento del corpo intercomunale di P.M.**

PRODUTTORI AGRICOLI

VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

CONTROLLI ALLE IMPRESE AGRICOLE

DIFFIDA AGROALIMENTARE E RIDUZIONE DEL 30%

La vendita diretta

La vendita diretta è la vendita, da parte del produttore agricolo, dei propri prodotti direttamente al consumatore, senza passaggi intermedi rappresentati da intermediari o commercianti di qualsiasi tipo.

La vendita diretta consente all'agricoltore di valorizzare al meglio la propria produzione ed è considerata parte delle normali attività degli imprenditori agricoli; non è quindi soggetta ai vari requisiti che si applicano alle attività di vendita di prodotti alimentari (non serve una autorizzazione, non ci sono vincoli che riguardano gli orari, non si applica il Decreto 114/98).

Dal momento però che si vendono prodotti alimentari la vendita diretta deve rispettare tutti gli obblighi in materia igienico-sanitaria e ci sono alcuni vincoli che devono essere rispettati perché l'attività di vendita di un produttore agricolo possa beneficiare delle agevolazioni autorizzative e fiscali della vendita diretta.

Il D.Lgs 228/2001, art. 4, che pone le basi per tali agevolazioni, stabilisce infatti che:

"Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità"

[...] "La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa"

[...] "Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114"

Quindi:

- per vendere direttamente al dettaglio il proprio prodotto, occorre essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese;
- la vendita può essere effettuata sia da agricoltori singoli sia da agricoltori associati;
- si possono vendere anche prodotti trasformati in azienda (es. frutta a pezzetti, insalate pronte, formaggi, carne macellata, etc.);
- gli agricoltori che effettuano la vendita diretta non sono obbligati a rispettare le norme del DLgs 114/1998, ossia le regole stabilite per le normali attività commerciali. Ad esempio, gli agricoltori che vendono i propri prodotti non sono obbligati ad avere i requisiti normalmente richiesti per chi

apre un'attività commerciale nel settore alimentare (es. aver frequentato un corso professionale per il commercio alimentare o aver lavorato almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio nel settore della distribuzione alimentare).

Chi può svolgere la vendita diretta?

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati che possono effettuare la vendita diretta devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

- imprenditori agricoli, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, che vendono prodotti ottenuti in prevalenza dal proprio fondo;
- società agricole che vendono prodotti ottenuti in prevalenza dal proprio fondo;
- società cooperative formate da imprenditori agricoli, che vendono prodotti in prevalenza dei propri soci;
- società di persone o società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che hanno come attività esclusiva la trasformazione/manipolazione e vendita di prodotti ceduti dai soci;
- enti o associazioni che vendono prodotti agricoli.

Occorre in tutti i casi soddisfare **due condizioni**:

- la prima è una condizione che riguarda il tipo di soggetto: deve essere un soggetto qualificabile come **imprenditore agricolo**, in quanto svolge in forma di impresa l'attività principale di coltivazione del fondo, di allevamento di animali o di silvicoltura;
- la seconda è una condizione che riguarda la provenienza dei prodotti agricoli: le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione devono riguardare i **prodotti che provengono prevalentemente (51%) dall'attività agricola principale** (propria o dei soci).

Tutti i casi elencati qui sotto possono considerarsi forme diverse di "imprenditori agricoli", quindi soggetti che possono esercitare l'attività di vendita diretta, compresi gli enti o le associazioni di agricoltori.

L'imprenditore agricolo

L'art. 2135 del Codice Civile, modificato dall'art. 1 del D.Lgs 228/2001, stabilisce le attività che possono essere svolte da chi è imprenditore agricolo. Le attività vanno al di là della pura attività di coltivazione e allevamento, arrivando fino alla vendita del prodotto agricolo, entro i limiti della prevalenza della provenienza del prodotto dal proprio fondo:

"[...] chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

*[...] Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".*

L'imprenditore agricolo professionale (IAP)

È un imprenditore agricolo che dedica la maggior parte del suo impegno professionale ad attività agricole.

Il D.Lgs 99/2004 definisce l'imprenditore agricolo professionale colui che:

"[...] in possesso di conoscenze e competenze professionali [...], dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per

cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro."

La norma precisa inoltre che:

"[...] Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito [...], e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate [...], i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento."

La qualifica di IAP è dunque più stringente, e richiede che, oltre allo svolgimento delle attività agricole previste dall'art. 2135 del Cod. Civ., il soggetto dedichi a tali impieghi più del 50% del proprio tempo e vi ricavi più del 50% del proprio reddito. La norma precisa inoltre che, nel rispetto dei requisiti previsti, la qualifica può essere maturata anche operando all'interno di società di capitali in qualità di amministratori o in cooperative o società di persone in qualità di soci. Tale requisiti sono ridotti per chi opera nelle zone svantaggiate (in base a art. 17, Regolamento CE n. 1257/1999).

La società agricola

Anche le società possono ottenere la qualifica di imprenditore agricolo (cioè essere una "società agricola" o un "imprenditore agricolo professionale").

Per essere una "società agricola", il D.Lgs 99/2004, art. 2, stabilisce che la società deve :

- avere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Cod. Civ.(cioè la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione);
- avere indicato, nella propria ragione (o denominazione) sociale la dicitura "società agricola" e adeguare lo statuto, ove redatto".

In merito alle associazioni di imprenditori, il nuovo art. 2135 del codice civile stabilisce che:

*"[...]Si considerano **imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi** quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile [...] **prevalentemente prodotti dei soci**, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico"*

Per avere la qualifica di "imprenditore agricolo professionale", invece, il D.Lgs 99/2004, all'art. 1, comma 3 prevede che lo statuto limiti l'oggetto della società alla realizzazione delle attività agricole definite dal codice civile e la presenza di soci o amministratori a loro volta imprenditori agricoli professionali:

*"Le **società di persone, cooperative e di capitali**, anche a scopo consortile, sono considerate **imprenditori agricoli professionali** qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:*

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;*
- c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale."*

Mentre al comma 3-bis viene specificato che:

"La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società"

La Legge Finanziaria 2007, art. 1 c. 1094, afferma che possono essere considerati imprenditori agricoli anche le società che realizzano soltanto le attività connesse, senza realizzare attività di coltivazione,

allevamento o silvicoltura. A tali società, il cui reddito non deriva direttamente dalla gestione del fondo agricolo, è riservato uno specifico trattamento fiscale per quanto riguarda la determinazione del reddito: *"Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento".*

Gli enti o le associazioni

Il D.lgs 99/2004, art. 4, ha inoltre esteso la possibilità di vendita di prodotti agricoli anche ad enti o associazioni:

"La disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti o alle associazioni che intendono vendere direttamente prodotti agricoli [...]"

Di fatto nella maggior parte dei casi tali associazioni ricadranno in una delle altre categorie di soggetti sopra menzionate, e in particolare in quella delle cooperative.

Chi non può svolgere la vendita diretta?

Per poter realizzare attività di vendita diretta, occorre non aver avuto condanne che riguardano l'igiene, la sanità e la frode degli alimenti. Il D.Lgs 228/2001 infatti preclude l'attività di vendita diretta in specifici casi:

"Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna"

L'assenza di tali condanne va autocertificata al momento dell'avvio dell'attività di vendita diretta.

Quali sono i requisiti igienico-sanitari?

Tutte le attività di confezionamento, trasformazione e vendita dei prodotti alimentari sono soggette alla normativa sanitaria - e quindi a SCIA sanitaria. Questo requisito si applica anche alla vendita diretta, che deve quindi rispettare il "pacchetto igiene", ovvero i regolamenti comunitari che hanno ridisegnato il quadro normativo della sicurezza alimentare.

L'applicazione del "pacchetto igiene" ha reso obbligatorio per gli operatori del sistema alimentare la messa in atto di un sistema di autocontrollo per tutelare la salute del consumatore. L'art. 5 del Reg. 852/2004 impone agli operatori del settore alimentare, a valle della produzione primaria, di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Control Critical Point - Analisi dei pericoli e punti critici di controllo) insieme ad una corretta prassi igienica e all'applicazione di buone pratiche di produzione (GMP) nella conduzione dell'allevamento e della produzione in generale.

Bisogna vendere solo prodotti propri?

Non è obbligatorio vendere solo prodotti propri: è prevista la possibilità di integrare acquistando prodotti di terzi, ma questi non devono superare il 49% del totale venduto.

In Italia, infatti, per poter definire un'attività come vendita diretta, si ricorre al principio della "prevalenza", che è stato interpretato in modo "maggioritario".

Ciò significa che ciascun soggetto che opera nella vendita diretta deve commercializzare almeno il 51% di prodotti propri. Se si tratta della stessa merceologia (es. tutte mele) si calcola il 51% sui volumi, se invece sono prodotti diversi, e quindi non confrontabili in volume, si calcola il 51% sul valore delle vendite.

La possibilità di integrare la propria gamma di prodotti con altri acquistati da terzi ha lo scopo di consentire una miglior valorizzazione e commercializzazione delle produzioni, rendendole più appetibili agli occhi dei consumatori (es. nel punto vendita trovano non solo ortaggi, ma anche formaggi e salumi).

Si tratta, inoltre, di un elemento importante per i punti vendita aperti tutto l'anno, perché permette di compensare la "compressione" dell'assortimento derivante dalla stagionalità (o regionalità) della produzione, oppure da momenti climatici avversi (ad. esempio, acquistare mele da vendere in Sicilia, acquistare zucchine nel Sud Italia quando al Nord ancora fa freddo, acquistare albicocche da un altro agricoltore se le nostre sono state danneggiate dalla grandine, ecc.).

Il D.Lgs 228/2001, art. 4 comma 8, comunque, introduce, inoltre, limiti al valore dei beni acquistabili da terzi, al fine di rientrare nei limiti della vendita diretta:

"Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998"

Tipologie di vendita diretta

Il D.Lgs 228/2001, art. 4, prevede diverse modalità con le quali effettuare la vendita diretta, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie in materia di commercio di prodotti alimentari:

- **in forma itinerante o mediante commercio elettronico:** è subordinata alla comunicazione da presentare al Comune dove ha sede l'azienda di produzione;
- **all'interno dell'azienda agricola o su aree private:** non è necessaria la presentazione di alcuna comunicazione al Comune
- **su aree pubbliche o in aree aperte al pubblico:** è subordinata alla comunicazione al Comune dove ha sede la vendita;
- **mercati contadini** (c.d. Farmers' Market)

Il citato art. 4 prevedeva che la **comunicazione dovesse essere presentata al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione** e che l'attività di vendita potesse essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione. L'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35 del 2012 ha modificato l'articolo 4 del DLgs. n. 228/2001, ed in particolare il comma 2 che ora recita: *"La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione"*.

Questa semplificazione non riguarda solo l'attività di vendita in forma itinerante ma la possibilità di iniziare l'attività contestualmente all'invio della comunicazione sia da concedere anche per le altre modalità di vendita disciplinate dal comma 4 che recita:

"Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

Va da sé che per l'esercizio dell'attività su posteggio l'invio della comunicazione deve essere corredata con la presentazione della domanda di assegnazione di un posteggio e quindi prima di iniziare l'attività l'imprenditore agricolo deve necessariamente ottenere la concessione di suolo pubblico.

Si rammenta che, anche dopo l'intervento di modifica dell'art. 4 del DLgs. n. 228/2001, rimane vigente la parte del comma 2 che dispone: *"Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività"*.

La Comunicazione al Comune

Quando richiesta, la comunicazione da presentare al Comune deve contenere:

- generalità del richiedente;
- estremi della registrazione al Registro delle Imprese;
- estremi di ubicazione dell'azienda;
- specificazione dei prodotti per i quali si intende effettuare la vendita e delle modalità di vendita utilizzate;
- nel caso di vendita su aree pubbliche con uso di posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione di posteggio.

La comunicazione al Comune deve inoltre essere accompagnata da un'autocertificazione che garantisca che il soggetto che avvia l'attività di vendita diretta è in possesso di tutti i requisiti soggettivi, compreso l'assenza di condanne penali in materia di igiene, sanità e frode alimentare.

Le sanzioni

I DLgs n. 228/2001 non prevede sanzioni, ma al comma 7 dell'art. 4 stabilisce che alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al DLgs 114/98, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), dello stesso che sancisce che il decreto non si applica ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni.

Il ministero delle attività produttive è intervenuto per precisare che il produttore agricolo che non eserciti l'attività di vendita nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e - stante la nuova disposizione contenuta nel comma 7 dell'art.4 del DLgs. n.228/2001 - al DLgs. 18 maggio 2001, n. 228, sia soggetto alla disciplina del DLgs n. 114/1998 e pertanto alle sanzioni previste dal decreto stesso.

Il consumo sul posto

L'Anci ha espresso un parere, ad un'amministrazione comunale veneta, **sulla possibilità per l'imprenditore agricolo di effettuare il consumo immediato sul posto come concesso dalla norma all'esercizio di vicinato:**

"L'art. 34, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, reca disposizioni in tema di liberalizzazione delle attività economiche, «adottate ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale».

Il terzo comma dell'articolo in questione dispone l'abrogazione di alcune restrizioni stabilite dalle norme vigenti, abrogazione che, stante il richiamo al citato principio costituzionale, coinvolge disposizioni statali, regionali e locali comunque adottate.

Si deve peraltro ritenere che la citata norma abrogativa, visto anche la sua strutturazione, rivolta alla «generalità» delle norme, debba essere interpretata ed applicata - oltre che nel rispetto di quanto indicato nel secondo comma dello stesso articolo - in ossequio al principio di cui all'art. 12 delle c.d. «preleggi», tenuto cioè conto del senso delle espressioni utilizzate fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Ciò posto, per la lett. d), del predetto terzo comma, sono abrogate le restrizioni disposte dalle normative vigenti afferenti «la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti».

(...) L'applicazione dell'art. 34, comma 3, del d.l. n. 201/2011, al caso di specie si ritiene conduca alla «parificazione» dell'attività intrapresa dall'imprenditore agricolo a quella dei soggetti indicati dalla stessa norma regionale (l.r. Veneto n. 29/2007), poiché altrimenti sussisterebbe una limitazione dell'esercizio dell'attività economica di cui trattasi - denominata dal legislatore regionale «somministrazione assistita» - per detta «categoria». In effetti si tratta di una misura di liberalizzazione che consente a detti imprenditori di porre in essere un'attività speculare a quella già consentita agli esercizi di vicinato ed ai panificatori per i rispettivi prodotti."

I Mercati Contadini o Farmer's Market

I mercati contadini:

- possono essere costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata;
- sono esonerati dalle norme sul commercio;
- sono autorizzati o istituiti dal Comune
- devono avere un disciplinare sul quale vigila il Comune. La predisposizione di tale disciplinare rappresenta una fase essenziale per l'istituzione dei Farmers' market.

I soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel Registro delle Imprese che rispettino le seguenti condizioni:

- l'azienda deve essere ubicata nell'ambito territoriale amministrativo della Regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
- la vendita diretta deve riguardare prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale, nel rispetto dei limiti di prevalenza;

Inoltre, devono possedere i requisiti previsti dall'art. 4 del d.lgs. 228/2001 (no condanne penali) e l'attività di vendita può essere esercitata da:

- titolari dell'impresa;
- soci in caso di società agricola;
- familiari e coadiuvanti;
- personale direttamente dipendente dell'azienda agricola.

I prodotti posti in vendita devono :

- rispettare le norme igienico-sanitarie (pacchetto igiene)
- rispettare le norme in vigore in materia di etichettatura;
- recare l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Per quanto riguarda i riferimenti normativi sui mercati contadini, si rimanda alla Finanziaria 2007, art. 1 comma 1065, e al D.M. 20/11/2007 del MIPAAF.

Etichette e pubblicità

Ogni attività commerciale richiede l'avvio di un "dialogo" con il cliente, necessario per comunicargli i valori del prodotto e per favorire l'acquisto. Le cosiddette pratiche pubblicitarie possono avvenire in molteplici forme e canali (stampa, tv e radio, volantini, internet, etc...), attraverso l'imballaggio o l'etichetta dei prodotti. Il contenuto e la forma dei messaggi pubblicitari, così come le informazioni da riportare sulle etichette dei prodotti alimentari confezionati, sono regolati da norme che hanno l'obiettivo di:

- tutelare il consumatore e informarlo adeguatamente, salvaguardando la correttezza del messaggio pubblicitario ed evitando la pubblicità ingannevole
- regolare i rapporti tra le aziende e i contenuti delle pubblicità comparative.

La normativa su questi temi è in costante evoluzione; l'Unione Europea ha rivisto i requisiti in termini di etichettatura degli alimenti e queste nuove regole si applicheranno dal 13 dicembre 2014 impegnandosi nel definire regole in materia di trasparenza delle etichette e tracciabilità degli alimenti.

L'etichetta dei prodotti confezionati non deve indurre il consumatore in errore nella sua scelta d'acquisto. Essa inoltre deve riportare determinati contenuti, utili a trasmettere informazioni essenziali per consentire una valutazione consapevole (elenco degli ingredienti, data di scadenza, modalità di conservazione, etc.).

La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta e ben riconoscibile come tale, distinta dalle altre forme di comunicazione. Chi trasmette messaggi pubblicitari deve essere in grado di dimostrarne la veridicità, mentre se vengono reclamizzate particolari garanzie (oltre a quelle obbligatorie per legge), queste devono essere chiaramente argomentate.

È considerata "ingannevole" la pubblicità che può indurre in errore il consumatore, pregiudicare le sue scelte e la concorrenza; i contenuti che possono trasmettere messaggi ingannevoli, e quindi oggetto di verifica da parte delle autorità, sono relativi al prezzo, alla qualità del prodotto e ai servizi offerti. Una cura particolare deve essere inoltre posta ai messaggi pubblicitari che si rivolgono a minori o adolescenti. La pubblicità comparativa, ossia quella che effettua un confronto tra prodotti concorrenti, non deve creare confusione nel consumatore o trasmettere messaggi che denigrano o discreditano la concorrenza. Essa deve informare il cliente circa il vantaggio tecnico o economico di un prodotto rispetto ad altri con obiettivi simili o che soddisfano bisogni analoghi, deve basarsi su parametri obiettivi e non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.

Aspetti fiscali della vendita diretta: lo scontrino

Perché una vendita di prodotti possa essere considerata come una "vendita diretta", occorre che il documento di vendita (scontrino o fattura) individui chiaramente chi è il soggetto agricolo che vende il prodotto. Questo vuole dire che se più produttori vendono il loro prodotto in uno stesso luogo, ci sono le seguenti opzioni:

- ogni produttore deve emettere il proprio scontrino: questo implica che ogni produttore abbia un proprio registratore di cassa, seguendo la regola "un soggetto - una cassa";
- c'è una sola cassa, che emette un unico scontrino, perché i produttori si sono associati in un unico soggetto societario (cooperativa o altra forma societaria ammessa) che è il soggetto individuato nello scontrino;
- c'è una sola cassa, che però non emette scontrino fiscale ma esclusivamente fattura, e queste fatture individuano puntualmente come soggetti Iva i singoli produttori da cui è stato acquistato il prodotto.

Sintesi e riferimenti utili

La "vendita diretta" rappresenta la possibilità per gli agricoltori di vendere i propri prodotti direttamente al cliente finale, quindi effettuando una vendita al dettaglio, senza dover sottostare alle regole previste per le normali attività commerciali; la vendita può anche riguardare prodotti ottenuti dalla trasformazione dei prodotti agricoli della propria azienda.

Gli agricoltori possono inoltre vendere, allo scopo di rendere i propri prodotti più "appetibili" per i clienti, anche prodotti acquistati da terzi, purché sia rispettato il principio della prevalenza: la maggioranza dei prodotti venduti deve essere dell'agricoltore.

Per poter rientrare nella specifica disciplina della vendita diretta, stabilita dall'art. 4 del D.Lgs 228/2001, è necessario essere "imprenditori agricoli", ossia soddisfare i requisiti stabiliti dall'art. 2135 del Codice Civile; a tal proposito sono considerati imprenditori agricoli anche le cooperative, le società di persone e di capitali che effettuano la vendita di prodotti conferiti dai soci imprenditori agricoli. Possono inoltre effettuare la vendita diretta gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti e le società agricole. È invece preclusa agli imprenditori agricoli che hanno subito, nei 5 anni precedenti, condanne per reati in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti.

In base a quanto stabilito dal D.lgs 228/2001, la vendita diretta può essere effettuata in diverse modalità:

- in forma itinerante o mediante commercio elettronico;
- all'interno dell'azienda agricola o su aree private;
- su aree pubbliche o in aree aperte al pubblico;
- nei mercati contadini (c.d. Farmers' Market).

Qualora la vendita avvenga in forma itinerante o su aree pubbliche, è necessario effettuare al Comune interessato una comunicazione di inizio attività.

I controlli nei confronti delle imprese agricole e il registro unico

L'articolo 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 stabilisce al comma 1 che **i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato**, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, **evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.**

I controlli sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità.

Il comma 2 prevede l'istituzione con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del **registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.**

Quando sarà operativo questo registro, se mai lo sarà, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo, a carico delle imprese agricole saranno resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione dei controlli.

La diffida per le violazioni in materia agroalimentare

L'articolo 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 stabilisce al comma 3 che **per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali é prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.**

Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 689/81 ma in tale ipotesi é esclusa la possibilità del pagamento in misura ridotta.

La diffida, come precisato puntualmente dal ben due circolari con chiarimenti e indicazioni operative dal MIPAF non riguarda solo le imprese agricole, ma tutti i soggetti che violano norme agroalimentari sanzionate amministrativamente senza sanzioni accessorie. E la diffida si applica anche ai prodotti posti in vendita al consumatore finale negli esercizi commerciali.

Quindi oltre alla vendita diretta, si applicherà la diffida agroalimentare prevista dal DL 91/2014 convertito nella L. 116/2014 alle violazioni in materia di ETICHETTATURA di agroalimentari, Di ETICHETTATURA e cartelli per l'ortofrutta, alle violazioni al DLgs 109/92 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, ed ETICHETTATURE speciali di olio, latte, miele, vino, aceto ecc.

Per la "prima volta" occorre fare riferimento alla violazione della medesima disposizione e violazioni a disposizioni diverse dovranno essere oggetto di autonoma diffida.

Da valutare caso per caso la verifica degli adempimenti della diffida.

Possibile anche che nei 20 giorni in cui il soggetto deve regolarizzare il suo illecito possa chiedere la disapplicazione della diffida optando per la contestazione della violazione con possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta e all'ulteriore beneficio della riduzione del 30% entro 5 giorni dalla notifica.

La riduzione del 30%

L'articolo 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 stabilisce al comma 3 che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali é prevista l'applicazione della sola

sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge n. 689/1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione con un meccanismo analogo a quello già previsto per le violazioni del C.d.S.

Per consentire all'interessato di effettuare regolarmente il pagamento ridotto entro 5 giorni, gli agenti operanti dovranno riportare sui verbali in modo chiaro e leggibile (se possibile all'interno del campo utilizzato per la descrizione della violazione) anche la seguente indicazione:

"IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI €".

Si precisa inoltre che sono escluse dalla riduzione del 30% tutte le fattispecie in cui è prevista l'applicazione anche di sanzioni amministrative non pecuniarie; in tal caso, a verbale dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"RIDUZIONE DEL 30% NON AMMESSA".**

Riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"
- Art. 2135 del codice civile
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Legge 25 marzo 1997, n. 77 "Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio" - art. 2
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38"
- Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni in legge n. 35/2012 - art. 27
- Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. - Art. 1

Si allega il verbale di diffida agroalimentare redatto sulla base dello specimen del MIPAF.



Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/> o spedisce una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Adamo Gnoli

Ispettore Capo di Polizia Municipale

2014

N.d.A.: Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione da cui dipende.

FORMULARIO

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente <i>Proventi</i>	note
<p><u>Imprenditore agricolo non iscritto al registro Imprese in locali</u></p> <p>Quale imprenditore agricolo non risultava iscritto al Registro delle Imprese (quindi non esercitava nei limiti previsti dall'art. 4 del DLgs 228/2001) ed esercitava il commercio in locali aperti al pubblico</p> <p>art. 22, commi 1 e 6 DLgs 114/98 in relazione all'art. 4, comma 2 lett. d) del DLgs. 114/98</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 2.582 a € 15.493</p>	<p>€ 5.164,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 3.614,80</p>	<p>Rapporto immediato al Comune poiché In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco (ora dirigente SUAP) ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita (art. 22, comma 6, del DLgs 114/98)</p>
<p><u>Imprenditore agricolo non iscritto al registro Imprese itinerante o su posteggio</u></p> <p>Quale imprenditore agricolo non risultava iscritto al Registro delle Imprese (quindi non esercitava nei limiti previsti dall'art. 4 del DLgs 228/2001) ed esercitava il commercio su aree pubbliche in forma itinerante oppure su posteggio</p> <p>art. 29 comma 1 del DLgs 114/98 in relazione all'art. 4, comma 2 e 28 del DLgs. 114/98</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 2.582 a € 15.493</p>	<p>€ 5.164,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p> <p>RIDUZIONE DEL 30% NON AMMESSA</p>	<p>Sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca della merce e delle attrezzature (art. 29, comma 1, del DLgs 114/98)</p>
<p><u>Imprenditore agricolo senza comunicazione al Comune itinerante</u></p> <p>Quale produttore agricolo, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese, esercitava il commercio su area pubblica, in forma itinerante, senza la prescritta comunicazione al Comune e pertanto non esercitava nei limiti previsti dall'art. 4 del DLgs 228/2001</p> <p>art. 29 comma 1 del DLgs 114/98 in relazione all'art. 4, comma 2 e 28 del DLgs. 114/98</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 2.582 a € 15.493</p>	<p>€ 5.164,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p> <p>RIDUZIONE DEL 30% NON AMMESSA</p>	<p>Sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca della merce e delle attrezzature (art. 29, comma 1, del DLgs 114/98)</p>

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente <i>Proventi</i>	note
<p><u>Imprenditore agricolo senza comunicazione al Comune in locali</u></p> <p>Quale produttore agricolo, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese, esercitava il commercio in locali aperti al pubblico senza la prescritta comunicazione al Comune e pertanto non esercitava nei limiti previsti dall'art. 4 del DLgs 228/2001</p> <p>art. 22, commi 1 e 6 DLgs 114/98 in relazione all'art. 4, comma 2 lett. d) del DLgs. 114/98</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 2.582 a € 15.493</p>	<p>€ 5.164,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 3.614,80</p>	<p>Rapporto immediato al Comune poiché In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco (ora dirigente SUAP) ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita (art. 22, comma 6, del DLgs 114/98)</p>
<p><u>Imprenditore agricolo che fa commercio elettronico senza comunicazione al Comune</u></p> <p>Quale produttore agricolo, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese, esercitava il commercio elettronico senza la prescritta comunicazione al Comune e pertanto non esercitava nei limiti previsti dall'art. 4 del DLgs 228/2001</p> <p>art. 22, commi 1 e 6 DLgs 114/98 in relazione all'art. 4, comma 2 lett. d) del DLgs. 114/98</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 2.582 a € 15.493</p>	<p>€ 5.164,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 3.614,80</p>	<p>Rapporto immediato al Comune poiché In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco (ora dirigente SUAP) ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita (art. 22, comma 6, del DLgs 114/98)</p>
<p><u>Ortofrutta senza apposita etichetta</u></p> <p>Vendeva frutta e verdura (ortofruttili freschi) senza esporre l'apposita etichetta</p> <p>art.4 comma 1 DLgs 306/2002</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 550 a € 15.500</p>	<p>€ 1.100,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 770,00</p>	<p>L'etichetta deve contenere (art. 6 Regolamento CE n.2200/1996) le seguenti informazioni relativamente ai prodotti ortofruttili:</p> <ol style="list-style-type: none"> la varietà (pomodori ciliegia); l'origine (il Paese, ed eventualmente zona di produzione); la categoria (categoria extra, prima, seconda); il peso netto solo per i prodotti venduti in confezioni singole

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente <i>Proventi</i>	Note
<p><u>Etichettatura ingannevole</u> L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione erano effettuate in modo da:</p> <p>a) indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;</p> <p>b) attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;</p> <p>c) suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;</p> <p>d) attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.</p> <p>Art. 2 e 18 comma 1 del DLgs. 109/92</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 3.500 a € 18.000</p>	<p>€ 6.000.00 entro 60 gg.</p> <p>Comune</p> <p>Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 4.200.00</p>	<p>I divieti e le limitazioni sopra descritti valgono anche per la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.</p>
<p><u>Etichettatura per preconfezionati</u> L'etichettatura dei prodotti preconfezionati non riportava:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denominazione di vendita, • elenco degli ingredienti, • quantità netta, • termine minimo di conservazione o data di scadenza, • nome o ragione sociale e sede del fabbricante o confezionatore o venditore comunitario, • sede dello stabilimento di produzione o confezionamento • il titolo alcolimetrico per bevande alcoliche (sup. a 1,2) • il lotto • modalità di conservazione e di utilizzazione qualora necessarie, • istruzioni per l'uso ove necessario, • luogo di origine o di provenienza nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine del prodotto, • la quantità dell'ingrediente caratterizzante se evidenziato <p>Art. 3 e 18 comma 2 del DLgs. 109/92</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 1.600 a € 9.500</p>	<p>€ 3.166.66 entro 60 gg.</p> <p>Comune</p> <p>Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 2.212,67</p>	<p>Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue.</p> <p>Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie.</p> <p>L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.</p>

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente <i>Proventi</i>	Note
<p><u>Denominazione di vendita</u></p> <p>La denominazione di vendita era sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia.</p> <p>La denominazione di vendita era irregolare perché non presente l'indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato, decongelato) e l'omissione di tale indicazione crea confusione nell'acquirente.</p> <p>Mancava la menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti".</p> <p>Art. 4 e 18 comma 3 del DLgs. 109/92</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 600 a € 3.500</p>	<p>€ 1.166,66 entro 60 gg.</p> <p>Comune</p> <p>Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 816,67</p>	<p>La denominazione di vendita e' costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.</p>
<p><u>Ingredienti</u></p> <p>L'elenco degli ingredienti non é costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; o non è preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola "ingrediente".</p> <p>(gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti)</p> <p>Nell'elenco degli ingredienti le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare non sono indicate con il nome della specie animale in conformità all'allegato I DLgs 109/92</p> <p>Art. 5 e 18 comma 3 del DLgs. 109/92</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 600 a € 3.500</p>	<p>€ 1.166,66 entro 60 gg.</p> <p>Comune</p> <p>Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 816,67</p>	<p>Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti possono essere raggruppati sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi" o "funghi" immediatamente seguita dalla menzione "in proporzione variabile" e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio e' indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.</p> <p>Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".</p>

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente <i>Proventi</i>	Note
<p><u>Ingredienti – CARNI MACINATE</u></p> <p>Gli imballaggi destinati al consumatore finale conte contenenti carni macinate di pollame o di solipedi o preparazioni di carni contenenti carni separate meccanicamente devono recare un avvertimento indicante che questi prodotti devono essere cotti prima del consumo (All. III, sez. V, capitolo IV, del Reg. CE n. 853/2004)</p> <p>Oltre a quanto sopra l'etichettatura deve recare le seguenti diciture:</p> <p>- "percentuale del tenore in materie grasse inferiore a%",</p> <p>- "rapporto collagene/proteine della carne inferiore a%" (Reg. UE 1169/2011)</p> <p>Art. 5 e 18 comma 3 del DLgs. 109/92</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 600 a € 3.500</p>	<p>€ 1.166.66 entro 60 gg.</p> <p>Comune</p> <p>Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 816,67</p>	
<p><u>Ingrediente caratterizzante</u></p> <p>Non compariva l'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ricorrendo uno dei seguenti casi:</p> <p>a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figurino nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;</p> <p>b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;</p> <p>c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.</p> <p>Art. 8 e 18 comma 3 del DLgs. 109/92</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 600 a € 3.500</p>	<p>€ 1.166.66 entro 60 gg.</p> <p>Comune</p> <p>Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 816,67</p>	

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente Proventi	Note
<p style="text-align: center;"><u>Lotto</u></p> <p>Vendeva prodotti alimentari preconfezionati senza che l'indicazione del lotto figurasse sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.</p> <p>Art. 13 comma 5 e 18 comma 3 del DLgs. 109/92</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 600 a € 3.500</p>	<p>€ 1.166.66 entro 60 gg.</p> <p>Comune</p> <p>Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 816,67</p>	<p>L'indicazione del lotto non e' richiesta:</p> <p>a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;</p> <p>b) per i gelati monodose sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;</p> <p>c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:</p> <p>1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,</p> <p>2) avviati verso organizzazioni di produttori</p> <p>3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;</p> <p>d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata</p>
<p style="text-align: center;"><u>Data di scadenza</u></p> <p>la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.</p> <p>Art. 10-bis comma 5 e 18 comma 2 del DLgs. 109/92</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 1.600 a € 9.500</p>	<p>€ 3.166.66 entro 60 gg.</p> <p>Comune</p> <p>Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 2.212,67</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Menzioni obbligatorie</u></p> <p>La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo.</p> <p>Art. 14 comma 1 e 18 comma 2 del DLgs. 109/92</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 1.600 a € 9.500</p>	<p>€ 3.166.66 entro 60 gg.</p> <p>Comune</p> <p>Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 2.212,67</p>	

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente <i>Proventi</i>	Note
<p align="center"><u>Vendita prodotti sfusi</u></p> <p>Vendeva prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, oppure prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, senza munirli di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti riportante:</p> <p>a) la denominazione di vendita;</p> <p>b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;</p> <p>c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;</p> <p>d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al DPR 187/2001;</p> <p>e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;</p> <p>f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.</p> <p>Art. 16 e 18 comma 3 del DLgs. 109/92</p>	<p>Sanzione Amm.va da €600 a € 3.500</p>	<p>€ 1.166.66 entro 60 gg.</p> <p>Comune</p> <p>Comune</p> <p>IMPORTO RIDOTTO DEL 30% DA PAGARE ENTRO 5 GIORNI € 816,67</p>	<p>Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.</p> <p>Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.</p> <p>I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.</p>